

Sentenza n. 3422/2019 pubbl. il 08/04/2019  
RG n. 23592/2017

r.g. 23592/2017



**IL TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione II Civile*

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa	Alida Paluchowski	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott.ssa	Guendalina Pascale	Giudice

ha emesso, ai sensi degli artt. 98 e ss. L.F. il seguente

**DECRETO**

sul ricorso in opposizione allo stato passivo proposto da

nei confronti di

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 98 LF, ha proposto  
opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento contestando la decisione assunta dal G.D.  
sulla domanda di ammissione al passivo.

In particolare, con la domanda di insinuazione tardiva chiedeva il riconoscimento dei  
seguenti crediti a) euro 562.861,16 in privilegio [ante 1] L. 449/97 art 24 c. 33, u.c. art 2777 cc; b)  
euro 766 in Privilegio Grado 7 artt. 2758 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.; c) 2.585,5 in Privilegio Grado 7  
artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 cc; d) euro 2893,39 al chirografo di cui euro € 1.704,16 per  
spese insinuazione.

All'esito dell'udienza di verifica dei crediti il GD accoglieva la domanda di come da  
proposta dei curatori vale a dire (i) ammettendo le somme pretese per tributi indiretti dello stato ex  
artt. 2758, 2749, 2778 cc al chirografo per euro 3.253,91; (ii) ammettendo per euro 1.125,87 in via  
chirografaria il credito maturato per violazioni del codice della strada; (iii) escludendo il credito di  
euro 562.861,16 in assenza di elementi idonei a verificare il credito; (iv) escludendo il credito di  
euro 1865,13 relativo alle spese di insinuazione.

In particolare il Giudice Delegato così provvedeva: *“Amnesso come da proposta dei curatori. In  
particolare, con riferimento al credito di € 562.861,16 escluso per l'assenza di elementi idonei a  
verificare il credito. Si osserva che pretesa pecuniaria è stata già azionata da Mediocredito e che  
vi è pericolo di duplicazione poste”*.

Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5b7e4e - Firmato Da: ROSSETTI SERGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b0b3d0c7041abdf6a453de4c91e5f83



Sentenza n. 3422/2019 pubbl. il 08/04/2019  
RG n. 23592/2017

In questa sede  insiste per l'ammissione della somma di € 562.861,16 in privilegio [ante 1] L. 449/97 art 24 c. 33, u.c. art 2777 cc.

Ritenendo evidentemente superate le questioni attinenti alla pretesa insussistenza di elementi volti ad accertare l'esistenza del credito azionato, nonché il paventato rischio di duplicazione delle poste – questioni, in ogni caso, fondate in base a quanto dedotto e documentato da parte opponente nei motivi 1 e 2 del ricorso (pagg. da 5 a 8) – la difesa del fallimento si è costituita limitandosi a negare la sussistenza del privilegio come richiesto.

Nel merito, con riferimento al procedimento che ha condotto all'iscrizione a ruolo delle somme pretese con il privilegio richiesto e alla successiva attività dell'Agente della riscossione, l'opponente ha precisato quanto segue:

La Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale Spa concedeva, sui finanziamenti erogati alla  in liquidazione dalla Banca  due fidejussioni ammesse all'intervento agevolativo del Fondo di Garanzia ai sensi della L. 662 del 23.12.1996: con delibera del Comitato di Gestione del 19.07.2012 concedeva garanzia nella misura del 50% sul finanziamento erogato dalla Banca  alla fallita posizione  (doc. 11 da pag. 11.32 e ss.); con delibera del Comitato di Gestione del 19.09.2013 concedeva garanzia nella misura del 70% sul finanziamento erogato dalla Banca  alla fallita posizione  (doc. 12 da pag. 12.38 e ss);

La Banca  di seguito all'inadempimento della  in liquidazione, attivava le procedure di recupero e, con lettere del 13.07.2015 a mezzo dell'intermediario finanziario richiedeva l'attivazione del Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale provvedendo ad escutere entrambe le garanzie (doc. 11 da pag. 11.25 e ss; doc. 12 da pag. 12.23 e ss.)

Il Mediocredito Centrale, quale gestore del Fondo di Garanzia, all'esito della istruttoria volta alla verifica della conformità ai parametri previsti dalle vigenti Disposizioni Operative, con delibere del Consiglio di Gestione del Fondo del 27.11.2015 e del 19.02.2016, provvedeva alla liquidazione della perdita subita dalla Banca  erogando alla stessa i seguenti importi:

- € 129.680,09 con valuta 18.03.2016 quale liquidazione della percentuale prevista sul finanziamento erogato dalla Banca  alla fallita posizione
- € 416.589,18 con valuta 07.12.2015 quale liquidazione della percentuale prevista sul finanziamento erogato dalla Banca  alla fallita posizione  (doc. 11 da pag. 11.32 e ss.; doc. 12 da pag. 12.35 e ss.)

Il Mediocredito Centrale, liquidata la percentuale della perdita subita dalla banca finanziatrice, acquisiva, per conto del Fondo di Garanzia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4 del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente, surrogandosi nei diritti della Banca Valsabbina:

- con comunicazione del 17.05.2016  per la garanzia n.  per l'importo di € 129.680,09 con valuta 18.03.2016; (doc. 11 da pag. 11.1 e ss.);

Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 6b7e4e - Firmato Da: ROSSETTI SERGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b03d0e704 fa0df6fa53de4c91e968



Sentenza n. 3422/2019 pubbl. il 08/04/2019  
RG n. 23592/2017

- con comunicazione del 17.05.2016 per la garanzia n. per l'importo  
di € 416.589,18 con valuta 07.12.2015. (doc. 12 da pag. 12.1 e ss.).

Il Mediocredito Centrale, infine, procedeva, alla iscrizione a ruolo delle somme sopra indicate (rispettivamente: ruolo coattivo n. del 21.09.2016 per € 129.680,09 e ruolo coattivo n. del 21.09.2016 per € 416.787,06) consegnate ad in data 10.10.2016 per la riscossione coattiva; (doc. 11 pag. 11.5 e ss, doc. 12 pag. 12.4 e ss.e doc. 2).

L'opponente mostra di conoscere l'orientamento di questo Tribunale secondo il quale il credito del Mediocredito Centrale che gestisce il Fondo di Garanzia non è assistito dal privilegio ex art. 24 commi 32 e 33 L. 447/1997 perché tale disposizione attribuisce il privilegio al solo diritto alla ripetizione delle somme iscritte a ruolo in seguito alla revoca delle agevolazioni mentre il credito iscritto a ruolo dal Mediocredito Centrale trae origine dall'inadempimento della società finanziata ad un mutuo con conseguente escussione della garanzia concessa.

Del resto, secondo i consolidati orientamenti già espressi da questa sezione (v. decreto 8266/2017 del 24.07.2017 RG 5274/2016): *“il credito in esame del MCC, quale soggetto che gestisce il Fondo di Garanzia ex L. 662/1996, art. 2 comma 100, non è assistito dal privilegio ex art. 24 commi 32 e 33 L. 447/1997 perché tale disposizione attribuisce il privilegio al diritto alla ripetizione delle somme iscritte a ruolo in seguito alla revoca delle agevolazioni disposte dal MISE ai sensi dell'art. 67 comma 2 DPR n. 43/1988; nel caso di specie, invece, il credito di MCC trae fonte non dalla revoca di un'agevolazione, bensì dall'inadempimento della finanziata ad un mutuo concesso da i e dalla conseguente escussione della garanzia (beneficio) concessa sulla base della normativa istitutiva del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 art. 2 co. 100;”* Si legga ancora al capoverso successivo: *lo stesso va detto con riferimento al privilegio ex art. 9 co 5 d lgs 123/1998 perché tale privilegio, secondo la lettera della legge, assiste solo i crediti restitutori che sorgono in seguito alla revoca dei benefici, mentre nel caso di specie non vi è stata revoca della garanzia ma risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra , finanziamento che non rientra tra i benefici di cui alla L. 1998/123; la disciplina di cui all'art 9 co 5 L. 123/1998 non si estende alle garanzie rese come forme di agevolazioni ex L. 123/1998 ed escusse.*

Pertanto, secondo l'opponente, tale orientamento non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 8 bis del D. L. 3/2015, trattandosi di un credito sorto successivamente alla entrata in vigore della relativa disposizione (26.3.2015), atteso che la Banca ha attivato le procedure di recupero con lettere del 13.07.2015.

A norma del citato art. 8 bis d.l. 3/2015: *“Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato ...”*

Effettivamente, questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla portata del citato art. 8 bis, escludendone la natura di norma di interpretazione autentica.

In base a quanto già statuito con decreto 8266/2017 del 24.07.2017 RG 5274/2016, infatti, *“il credito oggetto della domanda di qui in esame non può ritenersi privilegiato ai sensi*

Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9b7e4e - Firmato Da: ROSSETTI SERGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b03b0e7041a0d161e453de4c91e668





Sentenza n. 3422/2019 pubbl. il 08/04/2019  
RG n. 23592/2017

*dell'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015: si tratta di norma, infatti, sostanziale che pone ex novo il privilegio anche per le concessioni delle garanzie da parte di Mediocredito. Per l'applicazione delle norme che introducono privilegi, norme che sono di diritto sostanziale, occorre fare riferimento al momento in cui il credito sorge e non a quello in cui esso viene fatto valere (Cass s.u. n. 5685/2015). La norma in esame è norma non di interpretazione autentica e non ha valore retroattivo facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti delle norme di interpretazione autentica come indicati dalla Corte Costituzionale (sent. 271/2011: presenza di una situazione di incertezza interpretativa sull'applicazione di una norma o contrasto giurisprudenziale o quando la scelta imposta dalla legge rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario in modo da rendere vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore); la norma dunque non può che valere per l'avvenire ex art. 11 co 1 disp att. c.c.e, quindi, si applica ai crediti sorti dopo la sua entrata in vigore, il 26 marzo 2015".*

Ferma restando l'interpretazione già sopra richiamata e dalla quale il Tribunale non intende discostarsi, deve osservarsi che, come osservato da parte opposta, la prospettazione per la prima volta in questa sede della richiesta di natura privilegiata del credito a norma dell'art. 8 bis d.l. 3/2015 risulta inammissibile, in quanto tale privilegio avrebbe dovuto essere richiesto con la domanda di insinuazione al passivo: come sopra ricordato, infatti, la norma in esame introduce un privilegio nuovo, che si distingue da quello originariamente invocato dall'opponente per titolo, in quanto con l'art. 8 bis viene riconosciuto il privilegio al diritto alla restituzione nei confronti dei prestatori di garanzie per le somme liquidate al Fondo di garanzia a titolo di perdite, mentre il privilegio richiesto da riguarda esclusivamente la revoca del finanziamento.

Inoltre, la domanda risulta comunque infondata nel merito, atteso che le garanzie furono prestate da MCC nel 2012 e nel 2013 e, conseguentemente, in virtù dei principi che regolano le successioni delle leggi nel tempo, il privilegio richiesto non può essere invocato per fattispecie compiutamente realizzatesi prima della entrata in vigore della relativa disciplina e, cioè, alle garanzie prestate antecedentemente al 26.3.2015, indipendentemente dal tempo in cui l'inadempimento si verifica.

La parziale soccombenza di entrambe le parti – l'opposta con riferimento all'esclusione integrale del credito, l'opponente con riferimento al privilegio richiesto – determinano l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

a modifica dello stato passivo del fallimento in liquidazione, dichiara ammessa al passivo per l'ulteriore somma di € 562.861,16 al chirografo;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 28/03/2019

Il giudice est.

Sergio Rossetti

Il Presidente

Alida Paluchowski

Firmato Da: PALUCHOWSKI ALIDA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 6b7e4e - Firmato Da: ROSSETTI SERGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b03b0e7041a0df616453de4c91e568

